



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
posta certificata del Dipartimento
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Servizio 36 Parco Archeologico di Tindari

via Mons. Pullano n.54 – 98066 Patti

tel. 3387837409

email: parco.archeo.tindari@regione.sicilia.it

pec: parco.archeo.tindari@legalmail.it



Direzione

ARCH. ANNA MARIA PICCIONE

email: annamaria.piccione@regione.sicilia.it

email: parco.archeo.tindari@regione.sicilia.it

C.F. 03579050836

Rif.Nota : Prot. n. _____ del _____

Prot. n. _____ del _____

Allegati n°

OGGETTO: Regolamento _ Concessione Temporanea dei siti in gestione del Parco Archeologico di Tindari

“D.M.161 – 11/04/2023 Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei Beni in consegna agli Istituti e luoghi della Cultura Statali “ Applicabilità nella Regione Siciliana.

Ufficio Legislativo e Legale Presidenza della Regione Siciliana Prot. 19350/75.11.23 del 02/10/2023 di cui alla nota 47858 del 10/10/2023.

Con il presente regolamento si vogliono disciplinare i canoni concessori per la realizzazione di eventi privati (manifestazioni culturali, visite dopo l'orario di apertura, servizi fotografici) all'interno dei siti culturali in gestione al Parco Archeologico di Tindari, con particolare riferimento ai seguenti luoghi:

TEATRO e PARCO ARCHEOLOGICO DI TINDARI - Patti-Tindari

VILLA ROMANA DI PATTI MARINA -Patti Marina

AREA ARCHEOLOGICA DI HALAESA ARCONIDEA E ANTIQUARIUM - Tusa

ANTIQUARIUM DI MILAZZO - Milazzo

AREA ARCHEOLOGICA DI CAPO D'ORLANDO Contrada Bagnoli - Capo d'Orlando

VILLA ROMANA DI SAN BIAGIO – Terme Vigliatore

GROTTA SAN TEODORO - Contrada Favara - Acquedolci

AREA ARCHEOLOGICA DELL'ANTICA APOLLONIA - Monte Vecchio – San Fratello

AREA ARCHEOLOGICA DI CONTRADA CARDUSA Contrada Cardusa - Tripi

AREA ARCHEOLOGICA DI GIOIOSA GUARDIA -Gioiosa Marea

AREA ARCHEOLOGICA DELL'ANTICA CARONIA - KALE' AKTE' Contrada Pantano – Caronia

Per disciplinare e regolamentare la materia delle concessioni a terzi per l'uso degli spazi secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare gli articoli 106, 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali, che disciplinano l'uso e dall'art. 13- Criteri di gestione della legge regionale 3 novembre 2000 n. 20.

Gli spazi possono essere concessi solo per un uso compatibile con le finalità istituzionali di questa Amministrazione.

I requisiti richiesti devono rispettare i seguenti criteri generali:

Nella definizione dei costi indicati nella tabella A di seguito riportata, si sono tenuti nel debito conto i seguenti parametri:

- Importanza del monumento e quindi necessità di garantirne la conservazione, ponendo un freno richieste non sempre di qualità;
- Carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
- Mezzi e modalità di esecuzione delle riproduzioni;
- Tipo e tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
- Uso e destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente;
- Coerenza con gli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione;
- Compatibilità con i fini di tutela, di valorizzazione e sicurezza del sito;
- Inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;
- Assenza di pregiudizio o potenziale danno all'immagine all'Amministrazione e/o delle sue iniziative;
- Assenza di contenzioso con l' Amministrazione.

Il Parco archeologico, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non autorizzare la concessione d' uso degli spazi di pertinenza, qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) la reputi non compatibile ai fini istituzionali, culturali e di immagine con il Parco Archeologico.
- c) la reputi non compatibile ai fini della tutela e del decoro del sito.

AREA ARCHEOLOGICA VILLA ROMANA SAN BIAGIO - TERME VIGLIATORE /GROTTA SAN TEODORO – ACQUEDOLCI (mq da 51 a 350)

TABELLA A

N	DESCRIZIONE	TARIFFA AD EVENTO	TARIFFA ORARIA	IPOTESI PARTICOLARI	NOTE
1	Visita straordinaria e in esclusiva	€ 800,00	€ 34,00		N. di partecipanti X + il costo del biglietto (per un massimo di n. 2 ore)
	Visita straordinaria con rinfresco o pranzo/cena	€ 2.000,00	€ 84,00		N. di partecipanti X + il costo del biglietto servizio pulizia pre e dopo
2	Evento privato (presentazione editoriale, convegno, conferenza)	€ 600,00	€ 25,00		N. di partecipanti X + il costo del biglietto servizio pulizia pre e dopo
	Evento privato con rinfresco (matrimonio)	€ 2.200,00	€ 92,00		servizio pulizia pre e dopo
3	Presentazione editoriale/Convegno o Conferenza	€ 2.000,00	€ 84,00	Ipotesi di lunga permanenza superiore a 5 giorni Il concedente potrà applicare una decurtazione fino al 30%.	N. di partecipanti X + il costo del biglietto
	Convegno/Conferenza (con o senza rinfresco) con esposizione di nomi, di simboli, marchi, prodotti aziendali	€ 2.400,00	€ 100,00	Ipotesi di lunga permanenza Il concedente potrà applicare una decurtazione fino al 30%.	N. di partecipanti X + il costo del biglietto servizio pulizia pre e dopo
4	Mostre temporanee non coorganizzate dall'istituto ospitante	€ 4.000,00	€ 167,00	Ipotesi di lunga permanenza Il concedente potrà applicare una decurtazione fino al 30%.	servizio pulizia pre e dopo
5	Spettacoli/Concerti <i>che non prevedono la vendita di un biglietto</i>	€ 2.400,00	€ 100,00	Allestimento e/o disallestimento spazi Il concedente applicherà una decurtazione pari al 50%	Fornitura servizi: addetti antincendio elettricisti servizio pulizia pre e dopo
	Spettacoli/Concerti <i>che prevedono la vendita di un biglietto</i>	€ 4.800,00 + canoni su biglietti	€ 200,00	Allestimento e/o disallestimento spazi Il concedente applicherà una decurtazione pari al 50%	Fornitura servizi: addetti antincendio elettricisti servizio pulizia pre e dopo
6	Servizi fotografici	€ 1.800,00	€ 75,00	per scopo <i>esclusivamente</i> privato è esclusa l'applicazione del coefficiente	
	Servizi fotografici a scopo di lucro	€ 4.000,00	€ 167,00		

7	Riprese video con scopo privato	€ 2.700,00	€ 112,50	Riprese all'aperto con il solo drone l'importo del canone è ridotto del 40%. Riprese in campo lungo è aumentato del 10%.	
8	Sfilata di moda alto profilo commerciale	€ 6.000,00	€ 250,00	Ipotesi di lunga permanenza Il concedente potrà applicare una decurtazione fino al 30%.	In caso di prodotti di alto profilo commerciale
	Sfilata di moda		€ 250,00		In caso di prodotti commerciali
9	Campagne pubblicitarie	€ 2.000,00	€ 84,00		
10	Serie TV e web serie, lungometraggi	€ 1.400,00	€ 59,00		
	Format TV e video musicali	€ 1.200,00	€ 50,00	Riprese effettuate da microimprese e da imprese di nuova costituzione Il concedente potrà applicare una decurtazione fino al 30%.	
	Programmi TV	€ 800,00	€ 34,00		
11	Documentari, cortometraggi	€ 400,00	€ 17,00	Contributi selettivi e "opere difficili" L'importo del canone può essere ridotto fino al 50% in considerazione della prevalenza dei fini culturali dell'opera cinematografica e audiovisiva.	

Nessun canone è invece dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione concedente. (comma così modificato dall'art. 12, comma 3, lettera a), legge n. 106 del 2014 poi così modificato dall'art. 1, comma 171, legge n. 124 del 2017).

MODALITA' DELLE RICHIESTE, CRITERI E PAGAMENTI

In via preliminare si esclude la concessione d'uso del Teatro a soggetto privato negli orari di pubblica fruizione.

Le richieste per l'utilizzo del monumento, come specificatamente indicato nella tabella su riportata, dovranno essere inoltrate con congruo anticipo rispetto alla data prevista dell'evento, alla Direzione del Parco a mezzo PEC: parco.archeo.tindari@legalmail.it.

La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- nome, cognome, residenza e recapito telefonico del soggetto richiedente e indicazione dell'organismo per conto del quale ha presentato l'istanza;
- periodo/data/orario, numero partecipanti, condizioni di accesso all'evento (aperto, su invito, a pagamento);
- relazione descrittiva del tipo di evento, degli spazi che si richiedono; la tipologia degli allestimenti da realizzare (pedane, impianti di amplificazione, schermi), precisando con cronoprogramma i tempi di montaggio e di smontaggio e l'eventuale necessità di accesso di mezzi e/o autovetture per carico e scarico;
- la realizzazione di eventuali esclusive riprese televisive e/o cinematografiche, affinché la direzione possa valutare la potenziale positiva refluenza ai fini della promozione del monumento e concedere l'autorizzazione alla realizzazione dell'evento all'interno del Teatro di Tindari;
- assunzione espressa a carico del richiedente di qualsivoglia responsabilità inerente e conseguente l'uso degli spazi e degli eventuali beni mobili e le attrezzature ivi presenti;
- assunzione di impegno a sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose occorsi durante l'utilizzo dei locali, dei beni mobili e le attrezzature da parte del richiedente;
- impegno a provvedere al pagamento del canone di concessione e di tutte le relative spese, compresi gli oneri tecnico-amministrativi e di vigilanza (cfr. conto terzi etc.) nonché quelli relativi alla presentazione delle assicurazioni/fideiussioni necessarie.

L'approvazione dell'evento è di competenza del direttore.

A fronte dell'avvenuta comunicazione dell'autorizzazione e della tariffa applicabile da parte della Direzione del Parco, il soggetto richiedente dovrà versare, prima della data prevista e comunque non oltre trenta giorni dall'autorizzazione, la somma quantificata dal presente regolamento con relativa causale alla Banca _ _____ con causale "Concessione d'uso (indicare il sito) evento privato (data) e produrre la seguente documentazione:

- copia carta di Identità e Codice fiscale in corso di validità del legale rappresentante;
- certificato camerale/statuto/atto costitutivo del beneficiario;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (ex art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000);
- dichiarazione sostitutiva della certificazione di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e DURC regolare del beneficiario in corso di validità alla data della stipula del presente atto;
- polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi con massimale unico pari ad euro _____.

Se detto pagamento e la documentazione richiesta non verrà inoltrata nei tempi stabiliti, la data richiesta sarà considerata libera e disponibile.

Solo a seguito dell'inoltro della documentazione nonché dell'avvenuto versamento, si procederà alla stipula dell'atto concessorio.

L'utilizzo delle aree o degli spazi demaniali individuati nell'apposito atto concessorio è incedibile, ed è subordinato, in ogni caso, alle ulteriori condizioni di seguito specificate:

- che sia assicurata la tutela e il decoro dei Beni Archeologici;
- che siano rispettati i valori artistici e storici dell'area o dell'immobile;
- che il concessionario si faccia carico di tutti gli oneri amministrativi e finanziari;
- che il concessionario si assuma la responsabilità patrimoniale in proprio per eventuali danni a persone e/o cose nell'ambito degli spazi concessi in uso, ivi compresi quelli arrecati ai dipendenti del Parco coinvolti nell'organizzazione dell'evento;
- che sia osservata la normativa a protezione della pubblica incolumità, in materia di sicurezza, antincendio e di sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il piano per la sicurezza e, ove necessario, la normativa sul pubblico spettacolo;
- che il concessionario provveda a proprie spese a pulire e tenere in ordine le aree e/o i locali in uso, provvedendo al ripristino degli ambienti al termine dell'evento;
- che il concessionario si faccia carico delle spese di pulizia dei servizi igienici;
- che vengano rimborsati all'amministrazione i consumi di elettricità e di acqua, quantificate forfettariamente;
- che il concessionario stipuli e produca in data anteriore all'evento un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di cui al punto b) con massimale unico pari ad €_____, comprensiva della copertura assicurativa per eventuali danni arrecati, nell'ambito dell'evento, alle strutture e beni in esso contenuti, anche se causati dai partecipanti all'evento;
- che i costi per allestimenti e disallestimenti tecnici (riguardanti sia l'impiego di materiali che la manodopera) autorizzati dal Parco siano esclusivamente a carico del concessionario;
- che le operazioni di allestimento e disallestimento non comportino limitazioni alla regolare fruibilità degli spazi aperti al pubblico.

Oneri per il personale

L'Amministrazione ha ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso degli spazi e delle attrezzature nel corso della concessione.

Si precisa che è prevista la collaborazione, con spese a carico del Concessionario, del personale della Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dell'accordo nazionale del MiBAC del 3 marzo 2010, per le attività eseguite nell'ambito dei contratti e convenzioni per conto terzi. Il Concessionario si impegna a remunerare il personale dell'Amministrazione coinvolto nelle attività di conto terzi (tecnico-amministrativo e vigilanza). I suddetti compensi sono esclusi dal campo di applicazione IVA, ex art. 5 DPR 633/ 1972 e, ove richiesto formalmente dai singoli collaboratori, escluso da contribuzione previdenziale.

A tal fine i concessionari sono obbligati a prestare la più ampia collaborazione al personale dell'Amministrazione o ai loro eventuali coadiutori e tecnici incaricati della vigilanza e del controllo. I concessionari rispondono, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone o cose, assumendo ogni responsabilità derivante dall'operato, anche omissivo, del personale da loro designato, o comunque di terzi impegnati a qualsiasi titolo dai concessionari.

La direzione del Parco potrà, in ogni caso qualora lo ritenesse necessario per esigenze di sicurezza o di tutela, rescindere in ogni momento l'atto di concessione previo preavviso al concessionario senza che lo stesso possa reclamare danni.

Il mancato rispetto delle condizioni dettate e firmate nell'atto concessorio, in qualsiasi fase della concessione d'uso, determina ipso iure l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, ivi incluso l'aspetto penale.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente concessione, non risolte in via bonaria, sarà competente il Foro di Patti (ME).